



Estratto del verbale della seduta del 26 maggio 2021

**DELIBERAZIONE N. 92**

Oggetto:

Approvazione delle modifiche allo Statuto della società TSM - Trentino School of Management  
soc. cons. a r.l.

Arno Kompatscher	Presidente	presente
Maurizio Fugatti	Vice Presidente sostituto del Presidente	presente
Waltraud Deeg	Vice Presidente	presente
Giorgio Leonardi	Assessore	presente
Lorenzo Ossanna	Assessore	presente
Manfred Vallazza	Assessore	presente
Michael Mayr	Segretario generale della Giunta regionale	presente

Su proposta del Presidente Arno Kompatscher

Segreteria generale

Ufficio affari generali

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che Trentino School of Management, in sigla TSM, è una società consortile a capitale interamente pubblico costituita nel 2002, nella cui compagine sociale sono presenti la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e l'Università degli Studi di Trento. L'oggetto sociale prevalente della società è la formazione permanente del personale, svolta a beneficio delle amministrazioni socie;

Dato atto che con propria deliberazione n. 260 del 31 ottobre 2017 è stato autorizzato l'acquisto dalla Provincia Autonoma di Trento di una quota del capitale di Trentino School of Management S.Cons. a r.l. pari al 19,5% del capitale sociale, successivamente formalizzato con atto notarile n. 20.725 di data 20 dicembre 2017 repertorio n. 72.152, registrato a Trento il 16 gennaio 2018 al n. 544, ciò al fine di avvalersi dei servizi di TSM per svolgere i propri fini istituzionali e in particolare per promuovere la crescita professionale delle proprie risorse umane, offrendo così servizi di alta qualità alla collettività amministrata;

Richiamata la convenzione per la *governance* della società stipulata tra le amministrazioni socie e finalizzata all'esercizio del controllo analogo, il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 145 di data 30 luglio 2018;

Vista la lettera di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria prot. RATAA/0010328/26/04/2021-A, prevista per il 28 maggio 2021 in seconda convocazione;

Preso atto che l'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria prevede l'approvazione delle modifiche agli articoli 22 e 24 dello Statuto, secondo il testo proposto e allegato alla lettera di convocazione;

Richiamato lo Statuto della società, da ultimo modificato con atto pubblico di data 22 dicembre 2017, ricevuto dal Notaio Paolo Piccoli, rep. n. 40.917/15.980;

Esaminata la proposta formulata dalla società e trasmessa unitamente alla lettera di convocazione dell'assemblea, dalla quale emerge che le modifiche proposte sono funzionali ad una miglior gestione della *governance* della società;

Ritenuto pertanto di aderire alla proposta formulata e di procedere all'approvazione della modifica degli articoli 22 e 24 dello Statuto societario, autorizzando il rappresentante della Regione ad esprimere voto favorevole in seno all'assemblea convocata a tal fine in seduta straordinaria;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

**delibera**

1. di approvare il nuovo testo degli artt. 22 e 24 dello Statuto della società Trentino School of Management soc. cons. a r.l., come formulato nell'allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;

2. di autorizzare il Presidente della Regione, o un suo delegato, ad intervenire all'assemblea straordinaria della società per l'approvazione delle citate modifiche statutarie ed esprimere in merito voto favorevole;
3. di consentire che, in sede di approvazione assembleare, vengano apportate al testo proposto eventuali modificazioni di carattere non sostanziale.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, da parte di chi vi abbia interesse entro il termine di sessanta giorni, ai sensi degli artt. 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro centoventi giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Arno Kompatscher  
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Michael Mayr  
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

## **ALLEGATO**

### **Art. 22 Organo di Amministrazione**

La Società è amministrata da un Amministratore Unico.

Qualora sia ammesso ai sensi dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e per effetto della disciplina attuativa, la società potrà essere amministrata da un Organo di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, denominati "Consiglieri" e, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120.

L'Amministratore Unico, se nominato, è designato congiuntamente dai soci pubblici e svolge le funzioni statutarie dell'Organo di Amministrazione e del Presidente dello stesso.

Nel caso di nomina dell'Organo di Amministrazione le designazioni dei membri saranno le seguenti: un componente è designato dall'Università degli Studi di Trento, uno dalla Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol ed i rimanenti dalla Provincia autonoma di Trento;

I Soci garantiscono con riferimento alle designazioni di rispettiva competenza il rispetto dell'equilibrio fra generi, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente, con arrotondamento in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

I componenti dell'Organo di amministrazione durano in carica per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi secondo quanto stabilito in sede di nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Essi sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, l'Assemblea provvede alla loro sostituzione.

I nuovi Consiglieri rimangono in carica per il periodo che sarebbe spettato ai Consiglieri da loro sostituiti. In caso di cessazione della maggioranza dei componenti l'Organo di Amministrazione, si provvede al rinnovo dell'intero Organo ai sensi dell'articolo 2386, comma 4, del Codice Civile.

Il Vice Presidente è nominato dell'Organo di Amministrazione tra uno dei suoi componenti, esclusivamente al fine di sostituire il Presidente in ogni sua funzione o delega in caso di sua assenza o impedimento; al Vicepresidente non possono essere attribuiti deleghe o compensi connessi a tale carica a norma dell'articolo 11, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

In deroga all'articolo 2475, comma 3, del Codice Civile non è consentito prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci a norma dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Per la nomina e la designazione degli amministratori si applica la specifica normativa anche di livello provinciale, nel rispetto sia dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, sia della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10. Restano ferme le disposizioni in materia di inconfieribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Oltre che nei casi di cui all'articolo 2382 del Codice Civile non può essere nominato amministratore e se nominato decade:

1) colui che abbia riportato condanna definitiva per delitti di cui alle lettere a), b), c) e d), o al quale sia stata applicata una misura di prevenzione di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

2) il dipendente dell'Amministrazione pubblica che detiene il controllo od esercita la vigilanza sulla società;

Si applica la sospensione di diritto dalla carica per l'amministratore nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui sopra.

Costituisce causa ostativa alla nomina ed altresì causa di decadenza anche l'emanaione della sentenza di patteggiamento prevista dall'articolo 444, comma 2, del Codice di Procedura Penale.

Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la sospensione della carica o la decadenza dall'ufficio.

Fatte salve le responsabilità previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché l'eventuale azione ex articolo 2392 del Codice Civile per i danni cagionati alla società, si applicano

a carico degli amministratori che non abbiano adottato le misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione in base alla legge 6 novembre 2012, n. 190, le sanzioni previste in sede di autodeterminazione nell'ambito del sistema disciplinare ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

L'Organo di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile ad un solo amministratore, salvo l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, determinando i limiti della delega; non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile.

L'Organo di Amministrazione può attribuire incarichi speciali in determinati ambiti ai propri componenti, senza riconoscimento di deleghe e compensi connessi a tali incarichi.

L'organo di amministrazione è investito del potere di gestione della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea e all'organismo individuato per il controllo analogo anche congiunto esercitato dalle Amministrazioni Pubbliche socie.

Tale attività è svolta nel rispetto delle direttive stabilite dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi della disciplina vigente nonché nel rispetto delle procedure e degli atti di esercizio delle funzioni di governo, comprese quelle di direttiva, di controllo e di indirizzo previste dalla disciplina vigente. La Società, in particolare, sulla base delle predette direttive si dota di strumenti di programmazione e reporting a corredo dei quali il Collegio sindacale redige apposita relazione.

Al fine di consentire altresì l'esercizio del potere di controllo analogo, l'Organo di amministrazione ha il dovere di attenersi alle direttive impartite dall'organismo individuato ai sensi dell'articolo 28 del presente Statuto in merito agli obiettivi gestionali e alle modalità per la loro attuazione e di fornire le informazioni richieste, affinché lo stesso possa svolgere le funzioni e i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo ad esso attribuiti.

## **Art. 24** **Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di legge.

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea e i suoi componenti sono designati, qualora ne sussistano i presupposti, nel rispetto di quanto disposto dai commi seguenti.

La Provincia designa due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente mentre un componente effettivo e un componente supplente, ad inizio di ogni nuovo mandato triennale, vengono designati di comune accordo dall'Università degli Studi di Trento e dalla Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Südtirol.

La Provincia garantisce con riferimento alle designazioni di competenza il rispetto dell'equilibrio fra generi nella designazione dei sindaci effettivi, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale tra i Sindaci designati dalla Provincia.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Ai membri del Collegio Sindacale si applicano le cause ostative alla nomina, di decadenza e di sospensione previste per gli amministratori.

Per la nomina e la designazione dei membri del Collegio Sindacale si applica la specifica normativa anche di livello provinciale, nel rispetto sia dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, sia della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10.

La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale.

L'Assemblea determina preventivamente il compenso da corrispondersi al Collegio Sindacale ed eventualmente l'ammontare del gettone di presenza.

Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.

È fatto divieto di corrispondere ai componenti il Collegio sindacale gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

L'Assemblea determina le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti dell'organo di controllo per l'esercizio delle loro funzioni.